

(N. 1761-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1956

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1284, concernente la istituzione di una speciale aliquota di imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori.

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione, con la quale il presente disegno di legge è stato accompagnato al nostro esame, illustra in modo abbastanza completo quello che potremmo definire il *curriculum vitae* del provvedimento, motivandolo nelle sue linee essenziali e rispondendo anche ad alcune obiezioni di principio che potrebbero essere formulate.

Comunque, occorre aggiungere qualche elemento, soprattutto dopo che la Commissione finanze e tesoro ha discusso il disegno di legge, approvandolo a maggioranza e raccomandandone quindi la definizione favorevole in Assemblea.

Come è noto, nel dicembre del 1954 abbiamo discusso ed approvato una serie cospicua di provvedimenti legislativi intesi ad istituire alcune nuove « voci » fiscali per corrispondere, in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione, alle richieste del Tesoro per fronteggiare gli aumenti deliberati a favore dei dipendenti dello Stato.

Fra tali provvedimenti vi è il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi.

Va precisato come le varie formalità, proprie della natura di tale tributo, si siano appalesate subito alquanto inattuabili, dato che il prodotto in oggetto è materiale di grande massa, reso allo stato polverizzato, essenzialmente « povero » in valore (sensibilmente inferiore a quello stesso dei carboni fossili), la cui produzione è dell'ordine di decine di migliaia di quintali al giorno per stabilimento (la produzione annua nazionale è di oltre 100 milioni di quintali).

Perciò — date tali considerazioni — soltanto quando il prodotto è smerciato, ossia quando viene consegnato si può conoscerne il quantitativo o il valore effettivo, senza possibilità, nemmeno in quel momento, di osservare particolari formalità del genere di quelle che sono richieste per le imposte di fabbricazione; e ciò in quanto il passaggio automatico del cemento dai silos ai mezzi di trasporto avviene anch'esso meccanicamente, senza soluzione di continuità; infatti, anche le macchine insaccatrici, per le consegne in sacco, operano

con ritmo ininterrotto, di migliaia di sacchi all'ora per macchina.

L'obbligo di osservare le norme previste nel decreto-legge avrebbe, pertanto, causato l'immediato arresto, od un rallentamento quasi pari all'arresto, delle consegne da parte dei cementifici (e della loro relativa produzione), e conseguentemente l'arresto del lavoro negli innumerevoli cantieri edilizi e in quelli delle opere pubbliche in genere.

Un simile ordine di considerazioni portò l'Amministrazione finanziaria ad intervenire immediatamente per disporre la sospensione delle formalità prescritte e quindi, anche per l'esigenza dello Stato di disporre del gettito in modo rapido, si provvide, con la legge di conversione citata, a sospendere la disciplina prevista, disponendosi la riscossione del tributo in forma di abbonamento, limitandola alla durata di un biennio in via sperimentale.

L'applicazione durante il citato biennio del provvedimento relativo all'esazione dell'imposta (fissata in lire 50 e in lire 40 al quintale, rispettivamente per i cementi e per gli agglomeranti) ha comunque segnalato una serie di inconvenienti di ordine pratico, tale che l'applicazione del tributo venne attuata soltanto mediante una pura e semplice tassazione a tariffa, sul consuntivo delle consegne e cioè sulle vendite effettuate; l'Amministrazione, a sua volta, dovette fissare preventivamente, di anno in anno, i canoni cosiddetti di abbonamento, ditta per ditta, da corrispondersi in rate fisse ripartite nell'anno, avendo presente per il calcolo l'entità delle vendite da ciascun produttore effettuate nell'anno precedente.

Potremmo qui aggiungere molti altri elementi, relativi al lavoro amministrativo, che si presume abbia apportato ad una spesa di circa mezzo miliardo di lire, ma per ragioni di brevità ci limitiamo a sottolineare, in linea generale, che l'esperienza ha praticamente portato ad un solo risultato da considerarsi: e cioè che la riscossione, con esclusiva determinazione dell'imponibile commisurato alla vendita, ha tolto al tributo le caratteristiche proprie, essenziali, dell'imposta di fabbricazione (che va commisurata alla quantità prodotta e può quindi essere o non essere tralata), conferendogli quelle che sono proprie dell'imposta generale sull'entrata.

Da qui appare logica la conseguenza che il tributo, per ragioni di principio e per ragioni di economia del costo di esazione, venga assorbito nell'imposta generale sull'entrata: ed a questo tende il decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1284, presentato dal Governo per la conversione in legge.

Si tratta, pertanto, dell'istituzione di una aliquota del 6 per cento dell'I.G.E. da applicarsi alla *fonte*, come nota la relazione ministeriale, e cioè alla produzione od alla importazione, lasciando inalterata l'applicazione della imposta stessa nella misura di una aliquota del 3 per cento per tutti gli scambi successivi.

L'applicazione del provvedimento non implica alcuna modificazione dell'attuale disciplina dei prezzi dei cementi, in quanto i prezzi attualmente in vigore, per il combinato disposto del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) numero 308 del 15 dicembre 1951, e del n. 2 di quello n. 458 del 25 novembre 1954, non comprendono l'imposta di fabbricazione.

In considerazione di ciò la nostra 9^a Commissione ha pure dato, per quanto la riguarda, parere favorevole al provvedimento proposto, risolvendosi esso nella creazione di un congegno tributario diverso nella forma, senza contenere nella sostanza motivi di un perturbamento del mercato dei cementi e degli agglomeranti cementizi.

Per questi e per gli altri motivi accennati la maggioranza della 5^a Commissione si è anche dichiarata favorevole all'approvazione del disegno di legge, avendo, d'altra parte, la minoranza sollevato soltanto problemi di principio sulla revisione sistematica dell'I.G.E. nel suo complesso e su altre questioni che non investono direttamente il provvedimento.

Il nuovo sistema, proposto con il disegno di legge presentato al nostro esame, porta indubbiamente ad una riduzione degli oneri di carattere amministrativo, perchè si tratta soltanto di adoperare i medesimi strumenti, già in attuazione per l'aliquota I.G.E. del 3 per cento, facendo sì che vengano utilizzati anche per l'accertamento dell'ulteriore 6 per cento fissato in sostituzione dell'imposta di fabbricazione; è altrettanto indubbio che tale sistemazione porta un notevole contributo agli operatori economici interessati, nel senso di semplificare il metodo di ottemperanza dei loro doveri fiscali.

Trattasi di due questioni da sottolineare quali conseguenze favorevoli del provvedimento: l'Amministrazione — afferma al riguardo il legislatore — con minore dispendio di attività e senza timore di alterazione al gettito del bilancio, potrà più agevolmente seguire e controllare l'applicazione del tributo, mentre per i produttori, sollevati dall'onere degli adempimenti formali inerenti al pagamento dell'imposta di fabbricazione, la loro attività produttiva riprenderà a svolgersi con la necessaria normalità.

Dopo questa disamina dei vari aspetti del problema, convinti della bontà di ogni semplificazione del sistema tributario, consapevoli che, con il suo criterio compensativo, il disegno di legge non apporta alcun danno al settore, e conseguentemente neppure alcuna ripercussione sfavorevole all'edilizia, che appare direttamente l'industria più interessata al settore stesso (riteniamo che al riguardo il Governo vorrà confermare concretamente questa opinione), chiediamo l'approvazione del provvedimento medesimo.

SPAGNOLLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1284, concernente l'istituzione di una speciale aliquota di imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori.